



Chiarissimo

Prof. Antonio Quaranta

Legale Rappresentante

IRCCS Ospedale Oncologico di Bari

Viale Orazio Flacco, 65

70124 Bari

p.c.: Egregio

Dr. Domenico Galetta

U.O. Oncologia Medica e Sperimentale

Dipartimento di Oncologia Medica

IRCCS Ospedale Oncologico di Bari

Viale Orazio Flacco, 65

70124 Bari

Desio, 1 ottobre 2013

Oggetto: Sperimentazione clinica con il prodotto recMAGE-A3 + AS15, protocollo 109493 MAGE3-AS15-NSC-003 (MAGRIT) - Codice Eudract: 2007-001283-73 Integrazione Convenzione

Con riferimento agli accordi economici tra noi intercorsi e premesso che:

- a) OPIS s.r.l. (d'ora innanzi "CRO"), nell'interesse di GlaxoSmithKline S.p.A., e l'istituto "Tumori Giovanni Paolo" II (d'ora innanzi "Azienda") hanno stipulato in data 07/04/2010 una convenzione per sperimentazione clinica secondo protocollo 109493 (d'ora innanzi "Convenzione");
- b) a seguito delle nuove disposizioni aziendali di GlaxoSmithKline S.p.A., la convenzione economica deve intendersi integrata con gli articoli di seguito riportati;

**tutto ciò premesso,
con la presente si conviene che**

Art. 17 - Audit e verifiche

CRO avrà il diritto per tutta la durata del presente contratto, senza costi aggiuntivi, di effettuare audit e verifiche al fine di verificare il rispetto di tutto quanto qui previsto. L'AZIENDA si impegna a fornire la propria piena collaborazione nell'ambito di tale audit, fornendo prontamente copia di tutta la documentazione richiesta ed ogni altra utile evidenza al fine della verifica di adesione agli obblighi contrattuali, ivi incluso il rispetto delle leggi in materia di prevenzione della corruzione.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento



CRO avrà il diritto di risolvere anticipatamente la presente convenzione per inadempimento grave, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatte salve ulteriori conseguenze sotto il profilo del risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. violazione delle obbligazioni di cui alla legislazione sulle sperimentazioni cliniche;
- b. violazione delle leggi in materia di prevenzione della corruzione;
- c. false dichiarazioni dell'AZIENDA;
- d. cessione della convenzione parziale o totale senza preventiva ed esplicita autorizzazione scritta da parte di GSK.

Art. 19 - Prevenzione della corruzione, osservanza delle leggi ed obblighi dell'AZIENDA

GSK riconosce come valori primari l'integrità e la trasparenza e non tollera in alcun modo che siano poste in essere attività corruttive di alcun genere, sia da parte di suoi dipendenti che di agenti, rappresentanti e/o terze parti che agiscono per conto o su incarico di GSK.

Pagamenti di denaro o altra utilità con finalità corruttiva - I dipendenti di GSK e le terze parti che agiscono per conto o su incarico di GSK, non dovranno, né direttamente né indirettamente, offrire o promettere "denaro o altra utilità" a nessun terzo, ivi compresi i Pubblici Ufficiali, per indurli e/o influenzarli impropriamente e/o come ricompensa indebita per compiere, omettere, ritardare atti e/o decisioni aventi come obiettivo e/o effetto di assicurare un indebito vantaggio a GSK ed ai suoi interessi aziendali.

Pubblici Ufficiali - Fermo restando che GSK proibisce ai propri dipendenti o a terze parti che agiscono per conto o su incarico di GSK ogni pagamento a favore di qualunque individuo, sia esso soggetto pubblico o privato, a titolo di "quid pro quo" (ricompensa), nel rispetto delle specifiche norme/leggi anti-corruzione vigenti nei paesi in cui GSK di volta in volta opera, i presenti principi vanno specificatamente applicati alle dazioni (o alle richieste di dazioni) di denaro o altra utilità con Pubblici Ufficiali.

Corruzione amministrativa - Allo scopo di evitare ogni fraintendimento, i pagamenti di denaro o altra utilità a soggetti allo scopo di assicurare o velocizzare lo svolgimento di pratiche amministrative da parte di "Pubblici Ufficiali" non costituiscono eccezione alla regola generale e pertanto sono proibiti.

Tali principi sono altresì specificati nel documento "Linee Guida GSK per la prevenzione della corruzione" disponibile all'indirizzo internet www.gsk.it, sezione Pubblicazioni.

L'AZIENDA dichiara e garantisce che, eccetto quanto eventualmente comunicato per iscritto a GSK prima della stipula della presente Convenzione, non detiene alcun interesse che -direttamente o indirettamente- possa compromettere la corretta esecuzione dell'incarico.

L'AZIENDA riconosce che qualsiasi pagamento da parte di GSK sarà indipendente da qualsiasi decisione dell'AZIENDA relativa alla scelta di medicinali da parte di medici e/o farmacisti che operano per e nell'AZIENDA.

L'AZIENDA dichiara e garantisce che (a) rispetterà la normativa italiana applicabile in materia di anti-corruzione; e (b) non ha fatto e non farà, offerte o promesse di pagamento "di denaro o altra utilità", né direttamente né indirettamente, ad alcun terzo (ivi compresi i pubblici ufficiali) per indurli

e/o influenzarli impropriamente e/o come ricompensa indebita per compiere, omettere, ritardare atti e/o decisioni aventi come obiettivo e/o effetto di assicurare un indebito vantaggio a GSK ed ai suoi interessi aziendali.

Art. 20 –Cessione

L'AZIENDA si impegna a non delegare o cedere alcuno dei suoi diritti o obblighi derivanti dalla convenzione senza il consenso scritto di GSK.

Rimangono ferme, per quanto non derogate dalla presente, tutte le altre clausole e condizioni pattuite nel Contratto.

Se con noi d'accordo, Vi preghiamo cortesemente la presente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

PER ACCETTAZIONE

Bari, lì _____

IRCCS Ospedale Oncologico di Bari

Il Legale Rappresentante

Prof. Antonio Quaranta

Bari, lì _____

Dr. Domenico Galetta

Lo Sperimentatore Principale

